



F.I.S.M. Veneto

Via Visinoni, 4/c 30174 Venezia
tel 041 5461263
e-mail segreteria@fismveneto.com

Venezia, 15 marzo 2021

Protocollo n. **02C2021**

Ai Presidenti Provinciali FISM Veneto
Alle Segreterie Provinciali FISM Veneto
Alle scuole e servizi educativi associati

OGGETTO: zona rossa in Veneto e relative previsioni DPCM 2 marzo 2021

Come preannunciato con nostra circolare 01C2021 di venerdì u.s., il Ministro della Salute Roberto Speranza ha emanato l'ordinanza (ALL1) che decreta il passaggio di tutto il Veneto in zona rossa a partire **da oggi lunedì 15 marzo per un periodo di 15 giorni.**

Si conferma che per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia si applicano le disposizioni previste dal DPCM 2 marzo 2021, in particolare:

- **Art.21, comma 5**, divieto di effettuare le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado che continueranno a essere svolte solo con modalità a distanza. Il divieto è operante in tutte le zone: gialla, arancione e rossa.
- **Art.43** *“Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado **si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.** Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.”*

Pertanto sono sospese le attività dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni), mentre le attività scolastiche di ogni ordine e grado (quindi anche 3-6 anni) si svolgono a distanza (quindi non in presenza), nelle modalità previste dal DM 89 del 7 agosto 2020 *“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata”*, che per la scuola dell'infanzia stabilisce che ***l'aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell'età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. È inoltre opportuno attivare una apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell'infanzia. Si rimanda al documento di lavoro “Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido e scuola dell'infanzia”***

Si ricorda che tutte le scuole avrebbero dovuto aggiornare entro il 3 gennaio 2021 il PTOF inserendo un piano/protocollo per la Didattica Digitale Integrata che i genitori all'atto iscrizione/riconferma avrebbero potuto trovare nel materiale messo a disposizione dalla scuola.

Riguardo alla possibilità, non obbligo, di svolgere in presenza l'attività con alunni con disabilità (ALL2) si consiglia di valutare attentamente, alla luce dell'attuale elevato indice di diffusività del Covid-19 proprio tra i bambini spesso asintomatici, le seguenti questioni:

- i bisogni di carattere educativo, gestionale ed organizzativo delle famiglie, nell'ottica di una corresponsabilità condivisa;
- i mezzi della scuola sia in termini di personale docente che anche di quello delle altre aree indispensabili per la frequenza giornaliera (presenza o meno della mensa, personale addetto alle pulizie e sanificazione ecc.);
- la necessità di una riprogettazione del tempo scuola, degli spazi, dell'organizzazione dei gruppi (bolle) e quindi dei contatti che avranno bisogno di un'ulteriore valutazione di concerto con il proprio RSSP che valuterà anche i possibili effetti al momento della ripresa in presenza di tutti gli altri bambini;
- la disponibilità degli Operatori Socio Sanitari.

È del tutto evidente che la scelta sull'opportunità o meno di svolgere attività in presenza con alunni disabili NON DEVE ridursi al ripristino delle "classi speciali" o della semplice custodia, fermo restando che l'interesse prevalente, in questa situazione pandemica, è quello della salute pubblica, in particolare dei minori, delle loro famiglie e del personale della scuola.

È da precisare che in zona rossa è sospesa l'attività in presenza, ma non la possibilità per le scuole di impiegare i propri lavoratori nello svolgimento delle attività di competenza. Ad esempio per le docenti i la possibilità di organizzare i LEAD (legami educativi a distanza) al fine di mantenere un contatto con i bambini delle scuole infanzia, oppure di accogliere in presenza i bambini diversamente abili al fine dell'effettiva inclusione.

Come, tra l'altro, è possibile impiegare il personale amministrativo in presenza per controllare i pagamenti, gli incassi, tenere aggiornata la contabilità oppure il personale ausiliario per potere fare pulizie straordinarie o altro.

In tal caso i dipendenti, naturalmente, saranno regolarmente retribuiti per le ore lavorate.

Durante i periodi di sospensione dell'attività in presenza, le scuole potranno utilizzare gli ammortizzatori sociali previsti dalla Legge 178/2020 art.1 comma 300 per i propri dipendenti che hanno sospeso l'attività, che attualmente sono in misura pari a 12 settimane per il periodo che va dal 01/01/21 al 30/06/21.

I gestori e/o le coordinatrici dovranno tenere nota con precisione delle ore giornaliere lavorate dai dipendenti sia in presenza che a distanza e dovranno poi segnalare/inviare ai propri consulenti le ore lavorate in qualsiasi modo e quelle eventualmente coperte dagli ammortizzatori sociali.

FISM Veneto nei prossimi giorni invierà una circolare dedicata agli aspetti del lavoro e degli ammortizzatori sociali.

Si segnala che il **Decreto Legge n. 30 del 13.3.2021 all'articolo 2 (ALL3)** ha reintrodotto la misura del finanziamento dei congedi parentali straordinari di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena ed ha reintrodotto il bonus per acquisto di servizi di baby sitting.

Le misure di sostegno quali i congedi parentali possono così riassumersi:

- Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

- Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per lo stesso periodo.
- Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
- Per i periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.
- Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle medesime misure.
- Le misure si applicano fino al 30 giugno 2021.

Si allegano:

- ALL1-12-03-2021-MDS-Ordinanza-zona-rossa-Veneto-GU-62-2021-1
- ALL2-12-03-2021-MI-662-nota-disabili
- ALL3-13-03-2021-DL-30-GU-62-2021-1

Il Presidente FISM Veneto
Stefano Cecchin